

WILHELM DEGENER

LA COSIDDETTA AMBIVALENZA  
DELL'OBBLIGO DI SPEDITEZZA NEL PROCESSO PENALE (\*)

SOMMARIO: I. Premessa. – II. “Efficienza della giustizia penale” e suo significato in rapporto al principio di speditezza. – 1. Destinatari del principio. – 2. Nuove linee applicative dell’obbligo di speditezza nella giurisprudenza delle alte corti tedesche. – III. Ambivalenza dell’obbligo di speditezza *ex art. 6 CEDU*. – 1. Il concetto di “velocità” nel diritto processuale penale. Identità delle diverse tipologie? – a) Il quadro normativo nella *Strafprozessordnung* – b) Raffronto con la nozione di velocità nella scienza fisica. – c) Significato del raffronto: la distinzione fra aumento di velocità e mutamento di direzione. – 2. L’indagine sulla speditezza processuale. – 3. Interpretazione dell’art. 6 CEDU. – 4. “Ambivalenza dell’obbligo di speditezza”? – IV. È possibile ricavare la cosiddetta ambivalenza dell’obbligo di speditezza dall’art. 20, comma 3, *Grundgesetz*?

I. *Premessa*

“Efficienza della giustizia penale” e “ambivalenza del principio di speditezza” sono parole chiave nel contesto di un pensiero volto a privilegiare la rapida definizione del processo penale.

L’“efficienza della giustizia penale” è il veicolo grazie al quale la giurisprudenza della Corte di giustizia federale (d’ora in poi *Bundesgerichtshof*) e della Corte costituzionale federale (d’ora in poi *Bundesverfassungsgericht*) hanno aperto nuovi ambiti applicativi, fuori del tradizionale terreno rappresentato dall’art. 6 CEDU, oltre le classiche regole volte ad attuare il principio di concentrazione dibattimentale<sup>1</sup> o a introdurre regole speciali per la definizione del processo<sup>2</sup>.

“Ambivalenza dell’obbligo di speditezza” è formula diffusa e ampiamente impiegata nella letteratura processualistica. Essa evidenzia in modo suggestivo il rapporto fra tradizionali e nuovi ambiti di rilevanza del principio di speditezza. La formula suggerisce inoltre l’identità di contenuti e di fondamento giuridico che ca-

(\*) Testo della relazione introduttiva svolta nell’incontro di studio su “*Beschleunigung und Jugendstrafverfahren*”, presso la sala del Senato dell’Università Amburgo, nei giorni 29-30 novembre 2013. Traduzione dal tedesco a cura del prof. Renzo Orlandi.

<sup>1</sup> Il riferimento è alle disposizioni contenute nei §§ 229, 268, comma 3, prima e seconda parte e 275 *Strafprozessordnung* (d’ora in poi *StPO*) che impongono limiti temporali alla sospensione del dibattimento, alla pronuncia della sentenza e prevedono accorciamento di termini.

<sup>2</sup> Si tratta del c.d. procedimento accelerato regolato dai §§ 417 ss. *StPO*. (Qualcosa di affine al nostro procedimento per citazione diretta: artt. 550 ss. c.p.p., *N.d.T.*).

ratterizzano l'oggetto dell'obbligo, la "speditezza", per l'appunto. Ciò vale in particolare quando si parla di "ambivalenza dell'obbligo di speditezza" in rapporto all'art. 6 CEDU<sup>3</sup>.

Al centro del mio intervento saranno proprio le suggestioni evocate dalle due formule appena enunciate.

Conviene chiarire innanzitutto le linee portanti del principio di efficienza, poiché – come già accennato – proprio facendo leva su questo la giurisprudenza ha esercitato un ruolo creativo sul terreno della speditezza processuale.

## II. "Efficienza della giustizia penale" e suo significato in rapporto al principio di speditezza

### 1. Destinatari del principio

Il postulato dell'"efficienza processuale" spinge in diverse direzioni l'atteggiamento sensibile all'esigenza di speditezza nell'affermazione della potestà punitiva. L'obbligo che ne deriva si rivolge a due soggetti.

Primo destinatario è il legislatore. Questi sarebbe tenuto a strutturare le norme processuali e ordinamentali in maniera da assicurare risparmio di risorse<sup>4</sup> nonché un accertamento della verità quanto più prossimo ai fatti da giudicare, anche al fine di garantire con la dovuta tempestività l'effetto di stabilizzazione normativa che si raccorda agli effetti general- e specialpreventivi della pena.

Il giudice è il secondo destinatario dell'obbligo di speditezza. Trattandosi di obbligo costituzionalmente fondato<sup>5</sup>, se ne dovrebbero ricavare criteri interpretativi per l'applicazione del diritto processuale. La giurisprudenza sarebbe pertanto autorizzata ad assumere atteggiamenti innovativi o addirittura creativi, al punto da modificare la tradizionale struttura del procedere attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge processuale.

<sup>3</sup> Così, ad es., U. FRANKE, *Ambivalente Wirkungen des Beschleunigungsgebotes nach Art. 6 Abs. 1 MRK*, in *Strafverteidiger*, 2010, p. 433.

<sup>4</sup> Così la sentenza del *Bundesverfassungsgericht* pubblicata in *Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen*, vol. 36, p. 264 (p. 274 ss.).

<sup>5</sup> Circa il rango costituzionale del principio in questione si vedano, ad esempio, la decisione del *Bundesverfassungsgericht* pubblicata in *Bundesverfassungsgerichtsentcheidungen*, vol. 63, p. 45 (p. 69) e in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2009, p. 1469 (p. 1474); si veda anche la decisione del *Bundesgerichtsof* pubblicata in *Strafverteidiger*, 2006, p. 113 (p. 115).

## 2. Nuove linee applicative dell'obbligo di speditezza nella giurisprudenza delle alte corti tedesche

Notoriamente la giurisprudenza si è già avvalsa di questi poteri. Un esempio è rintracciabile nell'orientamento che considera legittimo negare all'imputato la scelta di un difensore a norma del § 142, comma 1, StPO, qualora la nomina sia di ostacolo alla chiusura ormai imminente del giudizio. L'interesse a una rapida definizione del processo – così la motivazione – prevale sui concreti interessi difensivi<sup>6</sup>.

Non mancano casi di vera e propria creazione giurisprudenziale. Ad esempio, il *Bundesgerichtshof*<sup>7</sup> ha ritenuto legittimo imporre limiti temporali al diritto alla prova, col risultato di ritenere corretta la dichiarazione di inammissibilità di richieste presentate oltre quel termine, oltretutto dandone semplicemente conto nei motivi della sentenza di merito, senza bisogno dell'apposito provvedimento di rigetto, come imporrebbero i §§ 246 e 244, comma 6, StPO.

Altro esempio: l'interesse alla speditezza ha favorito una riduzione del compito giudiziale di accertare la verità (§ 244, comma 2, StPO) attraverso pratiche negoziali, come attestato dalla giurisprudenza del *Bundesgerichtshof*, maturata ben prima che il legislatore regolasse con il § 257c della StPO<sup>8</sup> un istituto ispirato al *plea bargaining*.

Credo che queste due esemplificazioni siano sufficienti a illustrare l'effetto autenticamente creativo della giurisprudenza e l'impatto deformante che il principio di speditezza – così come fatto valere dai giudici – finisce con l'avere sulla struttura del dovuto processo legale.

Altri noti orientamenti giurisprudenziali, come quelli riguardanti la perdita d'effetto dell'atto d'impugnazione (*Rügeverkümmung*)<sup>9</sup> o il passaggio in giudicato parziale del provvedimento impugnato (*horizontale Teilentscheidung*)<sup>10</sup> non vanno annoverati fra i casi di creatività giurisprudenziale, benché sia assai diffusa

<sup>6</sup> Si vedano la decisione di *Oberlandesgericht Köln*, pubblicata in *Strafverteidiger*, 2006, p. 463 e quella del *Bundesgerichtshof*, pubblicata in *Neue Zeitschrift für Strafrecht-Rechtsprechungsreport*, 2007, p. 149.

<sup>7</sup> Si veda la decisione pubblicata in *Strafverteidiger*, 2006, p. 113.

<sup>8</sup> Legge federale del 29 luglio 2009.

<sup>9</sup> Si veda la decisione dei *Großen Senate* del *Bundesgerichtshof*, pubblicata in *Neue Zeitschrift für Strafrecht*, 2007, p. 51.

Con questa sentenza il BGH ha cambiato la propria tradizionale giurisprudenza, ammettendo che un verbale d'udienza incompleto possa essere corretto dal giudice del provvedimento impugnato, togliendo così effetto all'impugnazione fondata proprio su quell'incompletezza (*N.d.T.*).

<sup>10</sup> Si veda la decisione dei *Bundesgerichtshof* pubblicata in *Bundesgerichtshof in Strafsachen*, vol. 49, p. 209 (p. 212 ss.).

l'opinione che afferma il contrario<sup>11</sup>.

Fin qui le premesse indispensabili a introdurre il tema dell'“efficienza processuale”, vero motore del principio di speditezza, secondo l'uso che ne ha fatto la recente giurisprudenza per legittimare snellimenti procedurali.

### III. *Ambivalenza dell'obbligo di speditezza ex art. 6 CEDU*

Volgiamo ora l'attenzione all'espressione chiave “obbligo di speditezza” e, precisamente, alla sua asserita “ambivalenza”. Siamo in presenza di una formula altamente suggestiva che evidenzia il rapporto fra l'originario ambito applicativo dell'art. 6, comma 1, CEDU e i nuovi percorsi interpretativi che l'obbligo in questione dischiude.

Lo si sa: talune pronunce del *Bundesgerichtshof* traggono proprio dal citato art. 6 conclusioni interpretative inedite e dagli effetti negativi per i diritti individuali<sup>12</sup>. Riflessioni di questo tipo – come accennato – trovano in letteratura un'eco nell'allusione alla supposta “ambivalenza del principio di speditezza”<sup>13</sup>. Si vuol dire, in parole povere, che chi profitta del diritto assicurato dall'art. 6, comma 1, CEDU, deve poi sopportare anche gli svantaggi di un processo condotto con la dovuta celerità. È un modo di pensare che trova agganci in massime popolari quale, ad esempio, “l'ombra esiste solo lì dove c'è luce”.

Si tratta di suggestioni che vorrei, qui di seguito, esaminare criticamente rispondendo ad alcuni quesiti: quanto agli effetti connessi con l'obbligo di speditezza, c'è da chiedersi se davvero sia rintracciabile un'ambivalenza nell'art. 6, comma 1, CEDU (*infra*, 1-4). Certamente si può obiettare che, nella giurisprudenza del *Bundesverfassungsgericht*, questi inediti aspetti del principio di celerità processuale trovano un aggancio nell'art. 20, comma 3, del *Grundgesetz* e nel principio di “efficienza processuale”, non nell'art. 6 CEDU (*infra*, IV). Ma restiamo al citato art. 6 e chiediamoci se davvero sia corretto parlare di “ambivalenza del principio di speditezza”. Questa frase fatta evoca un duplice effetto. La domanda diventa allora, cosa significhi precisamente “snellimento del processo penale”.

<sup>11</sup> In tal senso si veda la giusta critica svolta da G. FEZER, *Der Beschleunigungsgrundsatz als allgemeine Auslegungsmaxime im Strafverfahrensrecht?*, in *Festschrift für Widmaier*, Köln, Carl Heymanns Verlag, 2008, p. 177 (p. 182 e 187 ss.).

<sup>12</sup> Si contano almeno cinque decisioni in tal senso: si vedano, in particolare, le tre pubblicate in *Bundesgerichtshof in Strafsachen*, vol. 51, p. 333 (p. 343 ss.); *Ibidem*, in vol. 52, p. 355 (p. 362) e in *Strafverteidiger*, 2007, p. 563.

<sup>13</sup> U. FRANKE, *Ambivalente Wirkungen des Beschleunigungsgebotes nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK*, cit., p. 433; I. ROXIN, *Ambivalente Wirkungen des Beschleunigungsgebotes*, in *Strafverteidiger*, 2010, p. 437; H. LANDAU, *Die Ambivalenz des Beschleunigungsgebots*, in *Festschrift für Hassemer*, Heidelberg, C.F. Müller, 2010, p. 1073.

1. Il concetto di “velocità” nel diritto processuale penale.  
Identità delle diverse tipologie?

a) Il quadro normativo nella Strafprozessordnung

Non esiste una definizione normativa di “speditezza”<sup>14</sup>. Nessuna sillaba del termine in questione compare nella StPO. Dal canto suo, l’art. 6 CEDU, norma che si presume centrale per la nozione di speditezza processuale, allude a una “decisione in termini ragionevoli”. Nelle disposizioni di legge processuale solitamente citate per il loro richiamo al principio di speditezza si parla di “tempestività” (§ 115 StPO) o di “rapido compimento di attività investigative (§ 275, comma 1, StPO). Per il resto, l’esigenza di celerità è destinata a trovare espressione normativa nella disciplina sui termini processuali (principalmente § 229 – durata massima della sospensione dibattimentale – § 268, comma 3 – termine per la pronuncia della sentenza – 275, comma 1, StPO – termine per il deposito della relativa motivazione.

Il legislatore usa espressamente il concetto di “speditezza” solo quando regola il “procedimento accelerato” (*beschleunigtes Verfahren*) nei §§ 417 ss. StPO. Si tratta di un rito speciale il cui tratto caratteristico consiste nella semplificazione ed eliminazione di alcuni passaggi tipici della procedura ordinaria: in particolare cade il filtro tra fase preliminare e dibattimento (*Zwischenverfahren*); risultano accorciati i termini per le citazioni; sono ammesse significative restrizioni al diritto alla prova, assicurato invece nel procedimento ordinario dal § 244, commi 2 e 3, StPO.

Da quanto appena osservato si ricava che l’impiego processuale del concetto di speditezza è tutt’altro che “facile e agevole”<sup>15</sup>. Destinato a manifestarsi in modi diversi, esso è diventato un contenitore di situazioni indifferenziate. La ragione di questo stato di cose risiede nella tacita tendenza della dottrina processualistica ad assorbire le ambiguità del linguaggio quotidiano, per il quale la speditezza è associata indistintamente all’idea sia di *velocitas*, sia di *acceleratio*. Da codesta indifferenziazione scaturiscono insicurezze e imprecisioni che la cosiddetta “ambivalenza del principio di speditezza” contribuisce ad accrescere e aggravare.

b) Raffronto con la nozione di velocità nella scienza fisica

Si rivela utile, a questo punto, lo sguardo a una disciplina scientifica che fa largo uso del termine “accelerazione”. Penso alla fisica meccanica, che, nella discussione su tale concetto, ha surclassato la scienza matematica. Essa insegna che – di-

<sup>14</sup> Il legislatore tedesco ha menzionato, ma non realizzato, l’inserimento di un “obbligo di speditezza” nella StPO versione 1974 (si veda *Bundestags-Drucksachen*, 7/551, p. 36).

<sup>15</sup> Come invece sostiene I. TEPPERWIEN, *Beschleunigung über alles?*, in *Neue Zeitschrift für Strafrecht*, 2009, p. 1 ss.

versamente da quanto si registra nel parlar quotidiano – accelerazione e velocità sono concetti distinti. Per il fisico, accelerazione significa semplicemente mutamento di velocità: qualsiasi mutamento. Vi sono ricompresi sia il passaggio dal meno al più veloce, sia, viceversa, il passaggio dal più al meno veloce, sia, infine, il cambio di direzione a velocità invariata<sup>16</sup>. In altre parole, l'accelerazione è concetto relativo. Solo in rapporto a una grandezza predeterminata di velocità è immaginabile il passaggio a una velocità maggiore o a un rallentamento. Dal canto suo, l'accelerazione intesa come mutamento di direzione suppone logicamente un precedente movimento in altra direzione.

c) *Significato del raffronto:*

*la distinzione fra aumento di velocità e mutamento di direzione*

Una mera trasposizione dei concetti elaborati dalla scienza fisica sul terreno del diritto processuale penale sarebbe ovviamente impensabile. Basti pensare all'accelerazione, che per il fisico può evocare anche l'idea di rallentamento: un collegamento del tutto incongruo rispetto alla concezione processuale di speditezza.

Di maggior interesse per il diritto processuale sono, semmai, le altre varianti in precedenza descritte. Credo anzi che la ricordata distinzione fra accrescimento della velocità e mutamento di direzione possa essere più significativa per i giuristi che per gli stessi fisici.

Per questi ultimi, aumento di velocità e cambio di direzione costituiscono modalità di accelerazione sostanzialmente equivalenti.

Non così per i processualisti, inclini a scorgere dietro quei due diversi modi di accelerazione fenomeni fondamentalmente diversi. Conviene indugiare su questa differenza di approccio e di sensibilità. Per il fisico è indifferente se un automobilista copre più celermente i 50 Km che separano il punto di partenza S dal punto di arrivo Z, aumentando la velocità da 70 a 90 Km/ora, oppure prendendo una scorciatoia per strade secondarie che, alla velocità invariata di 70 Km/ora, gli consente di accorciare il tragitto di circa 11 Km<sup>17</sup>.

In quella realtà giuridicamente regolata che è il processo penale, la differenza tra cambio di velocità e mutamento di direzione ha un peso non trascurabile. Nella prima occorrenza (incremento di velocità), il programma procedurale delineato dalla legge è svolto con maggior celerità. Nella seconda (cambio di direzione), la pro-

<sup>16</sup> In tal senso K.HAMMER/H.HAMMER, *Grundkurs der Physik 1*, 7ª ediz., München-Wien, Oldenbourg, 1995, p. 24; M. ALONSO/E.J. FINN, *Physik*, 3ª ediz., München-Wien, Oldenbourg, 2000, p. 68; circa l'origine della formula si veda C.F VON WEIZSÄCKER, *Große Physiker*, Marix Verlag, Stuttgart, 2004, p. 97.

<sup>17</sup> Precisamente 11 Km e 110 metri.

cedura legale viene in parte aggirata con l'omissione di qualche passaggio cruciale. Ammettiamo pure che la differenza fra i due ordini di situazione tenda a svanire, ogniqualvolta il processo delineato dalla legge sia concretamente destinato a svolgersi in tempi talmente rapidi, che né il suo scopo, né le connesse garanzie sono di fatto valorizzate. Ciò nondimeno, dal punto di vista teorico, le due ricordate varianti vanno tenute ben distinte. E, infatti, il diritto processuale tien conto della differenza fra l'una e l'altra.

Ritroviamo il modello dell'incremento di velocità nell'art. 6, comma 1, CEDU, il quale, nell'esigere una sentenza in tempi ragionevoli, insiste per una rapida definizione del processo giudiziario. Sullo sfondo sta il normale svolgimento dell'iter procedurale, con tutte le sue fasi e i suoi gradi.

Ritroviamo invece il secondo modello di speditezza, quello definibile in termini di cambio di direzione, nell'accorciamento della procedura, attraverso la semplificazione di formalità procedurali o l'omissione di segmenti che caratterizzano l'ordinario svolgimento del processo. Si pensi alle possibili rinunce tese a semplificare il corso del giudizio: rinuncia alla fase di controllo sulla fondatezza dell'accusa (*Zwischenverfahren*); rinuncia a eccepire l'inosservanza dei termini di citazione a comparire; rinuncia a un completo accertamento della verità o alla limitazione di tardive richieste di prova. Simili semplificazioni hanno il loro prototipo nel già accennato rito speciale predisposto per accertare i reati meno gravi (*beschleunigtes Verfahren* - §§ 417 ss. StPO) e trovano altresì riscontro nelle già ricordate creazioni giurisprudenziali volte ad alterare il normale corso della procedura.

Siamo in presenza di applicazioni della legge processuale strutturalmente affini tra loro, anche se le citate forzature giurisprudenziali non raggiungono la misura semplificatrice garantita dai §§ 417 ss., né pretendono di creare un nuovo tipo di procedura abbreviata. Si tratta piuttosto di modalità particolari di semplificazione tese a rimuovere asserite situazioni eccezionali che ostacolano il corso della procedura o l'applicazione di sanzioni. Ma, molto importante: non deve sfuggire la spiccata differenza che sussiste fra queste modalità di semplificazione e l'esigenza di economia processuale evocata dall'art. 6, comma 1, CEDU.

## 2. L'indagine sulla speditezza processuale

La differenza testé ricordata è percepibile anche sul piano dell'analisi teorica. L'indagine sulla speditezza da perseguire attraverso "mutamenti di direzione" non riserva particolari difficoltà. Le scorciatoie previste dai §§ 417 ss. (omissione del filtro tra fase preliminare e dibattimento, rinuncia ai termini a comparire etc.) comportano un'indubbia abbreviazione del processo. Lo stesso vale per le scorciatoie introdotte dalla giurisprudenza creativa, ad esempio in tema di accordi volti a limi-

tare il diritto alla prova (§ 244, comma 2, StPO) o a escludere l'ammissione di richieste di prova tardive (§ 246 StPO). Tanta sicurezza nel perseguire la speditezza ha un chiaro punto di riferimento. Come già detto, siamo in presenza di un concetto tipicamente relativo. Misura di riferimento per la abbreviazione consentita dai §§ 417 ss. e per le creazioni giurisprudenziali che a essa si ispirano è il processo ordinario.

Ben più difficile si presenta l'indagine sulla speditezza quando si analizza il contenuto dell'art. 6, comma 1, CEDU. Qui manca un'entità concettuale idonea a fungere da misura di riferimento. Non esistono "termini ragionevoli" identificabili o predeterminabili in astratto. La StPO attualmente in vigore non pone limiti cronologici all'indagine preliminare, diversamente da quanto accade in Italia<sup>18</sup> e da quel che accadeva nella Repubblica Democratica Tedesca<sup>19</sup>. L'idea di speditezza (nel senso del citato art. 6) la si può ricavare solo dall'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo oltre che del *Bundesverfassungsgericht* e del *Bundesgerichtshof*.

Le decisioni delle alte corti si limitano solitamente a enunciare i requisiti minimi di un processo contenuto in tempi ragionevoli. Qualche esempio: il dibattimento va iniziato non oltre tre mesi dal decreto di rinvio a giudizio; nei processi con persone detenute in via cautelare da almeno un anno, il termine di tre mesi deve ridursi a un mese e mezzo (sei settimane); inoltre vanno convocate almeno due udienze dibattimentali ogni settimana; nei dibattimenti destinato a protrarsi per molte giornate (90) ciascuna udienza deve superare le due ore di durata<sup>20</sup>.

L'apparente chiarezza di queste linee direttive è inevitabilmente intorbidata dalla particolarità delle situazioni processuali considerate<sup>21</sup>. Decisivi per il rispetto di tempi ragionevoli risultano, in fin dei conti, la durata complessiva del processo, la complessità del caso, la gravità dell'accusa oltre alla misura del particolare aggravio che la procedura comporta per l'imputato.

Peraltro, i criteri dell'obbligo di speditezza *ex art. 6 CEDU* sono sempre ricavati da casi concreti. Ciò che, in altro contesto, KARL ENGISCH ha rilevato con i suoi studi logici sull'applicazione della legge trova perfetta corrispondenza nell'interpretazione della "ragionevole durata". La formazione della norma si intreccia con la sua applicazione<sup>22</sup>. C'è, fra i due fenomeni, un continuo scambio di

<sup>18</sup> Art. 405 c.p.p.

<sup>19</sup> § 103 DDR-StPO.

<sup>20</sup> Si veda, a questo riguardo, *Bundesverfassungsgericht*, 5 dicembre 2005, in *Strafverteidiger*, 2006, p. 73 ss.

<sup>21</sup> Opportuni approfondimenti sul punto sono offerti da H.U. PAEFFGEN, in *Systematischer Kommentar zur StPO*, sub art. 6 EMRK, 4ª ediz., Köln, Carl Heymanns, 2010, nota a margine 118.

<sup>22</sup> Cfr. K. ENGISCH, *Logische Studien zur Gesetzesanwendung*, 3ª ediz., Heidelberg, Carl Winter, 1963, p. 15.

vedute. Il significato da assegnare (o che andrebbe assegnato) al termine “speditezza” lo si ricava sempre in via retrospettiva dalla constatazione di un errore o di un'omissione.

In un precedente studio sull'argomento<sup>23</sup>, sono stato indotto dalle difficoltà incontrate nel tentativo di chiarire il problematico significato di ragionevole durata del processo e le divergenze riscontrate con l'idea di “accelerazione del processo grazie a cambi di direzione”, a porre il quesito se il principio enunciato nell'art. 6 CEDU vada qualificato come “obbligo di speditezza”, o non sia invece preferibile considerarlo come “divieto di ritardo”.

Oggi, *re melius perpensa*, ritengo erronea quell'alternativa, non foss'altro perché ignora la tradizionale differenza che separa concettualmente l'obbligo dal divieto. Una regola volta a contrastare i ritardi procedurali è espressa in termini di comando, non di divieto. Più corretto, pertanto, parlare di dovere di celerità o di rapidità. Ma, più della questione lessicale, è importante, a mio avviso, la differenza reale fra i due modi di intendere la speditezza processuale: quella cui allude l'art. 6 CEDU è modalità che va tenuta ben distinta dalla speditezza perseguita con i §§ 417 ss. e relative imitazioni giurisprudenziali, attraverso semplificazioni dell'*iter* procedurale, costose sul piano delle garanzie difensive.

### 3. Interpretazione dell'art. 6 CEDU

A favore di una netta distinzione fra speditezza *ex* art. 6, comma 1, CEDU e celerità attraverso interventi che alterano, semplificandolo, il normale *iter* procedurale possono essere adottati anche la natura giuridica e l'ambito applicativo della norma convenzionale. Quest'ultima parla di “diritto di ogni persona”. Inoltre, l'art. 1 CEDU dà particolare risalto all'aspetto garantistico che le legislazioni statali debbono assicurare ai “diritti” e agli “obblighi” evocati dalla Convenzione.

Si tratta di disposizioni in linea con le classiche dichiarazioni di diritti fondamentali: da quella della Virginia, risalente al 1776, a quella francese del 1798<sup>24</sup>. Nell'enunciare il principio di ragionevole durata, la CEDU intende affermare un diritto della persona. Non si può peraltro sottacere la circostanza che la garanzia individuale in questione è parte di un insieme di garanzie processuali: processo equo, pubblicità del giudizio, presunzione di innocenza, diritti di difesa, gratuita assistenza di un interprete. Ciascuna di esse esige tempo per essere assicurata, sì da influire sulla dimensione temporale del processo e da condizionare la nozione di “ragionevole durata”. Occorre essere risolti nel negarlo: la Convenzione europea

<sup>23</sup> *Zwei Anmerkungen zum “strafprozessualen Beschleunigungsgebot“*, in *Festschrift für Dencker*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, p. 23 (p. 38).

<sup>24</sup> Al riguardo si vedano le osservazioni svolte da H. U. PAEFFGEN, in *Systematischer Kommentar zur StP*, sub *Einleitung zur EMRK*, 4<sup>a</sup> ediz., Köln, Carl Heymanns, 2010, note a margine 2 ss.

non può offrire alcun appiglio allo sviluppo di una giurisprudenza incline a usare il principio di speditezza processuale per mortificare le garanzie difensive! Ne è conferma, fra l'altro, il comma 3, lett. *B*, dello stesso art. 6, che, nell'alludere al "tempo necessario per preparare la difesa", suppone un primato del diritto individuale sul fattore temporale.

#### 4. "Ambivalenza dell'obbligo di speditezza"?

Riassumendo: è destinato a fallire il tentativo di introdurre nuove modalità di economia processuale, costose in termini di diritti individuali, con argomenti che facciano leva sulla cosiddetta "ambivalenza dell'obbligo di speditezza". Si tratta di tentativi fondati su un evidente fraintendimento del concetto di "ambivalenza". Un termine, quest'ultimo, risalente a circa 100 anni fa. Fu elaborato nell'ambito della scienza psichiatrica<sup>25</sup>, prima di entrare e diffondersi nel lessico quotidiano. Esso è sinonimo di contrasto, di intima contraddittorietà. Caratteristica saliente dell'ambivalenza è "la duplice facciata intimamente conflittuale di un medesimo oggetto o fenomeno"<sup>26</sup>. In breve: nell'unità può annidarsi la contraddizione.

Quando i processualisti parlano di ambivalenza, usano il termine per alludere al carattere ambiguo di talune linee-guida della procedura penale: un fenomeno del quale erano perfettamente consapevoli già gli studiosi del XIX secolo. Essi si rendevano conto che l'attuazione di ogni principio comporta vantaggi e correlativi svantaggi<sup>27</sup>.

Conviene soffermarsi su questo tipo di ambivalenza con riguardo all'obbligo di speditezza ricavabile dall'art 6 CEDU. Rapidità del procedere e giudizio in tempi ragionevoli sono in grado di assicurare un risultato: accorciare i tempi dell'incertezza processuale nella quale inevitabilmente versa chi subisce l'accusa. Una procedura rapida è idonea a ridurre lo stigma connesso con l'accusa e le altre conseguenze nocive tipicamente collegate con lo *status* di imputato. La situazione testé accennata ha però un lato oscuro: le accelerazioni temporali, indotte dal citato art. 6, potrebbero risultare pregiudizievoli per la difesa, col risultato di diminuire le possibilità di sgravarsi dell'accusa. Nient'altro che questo si vuol dire quando si usa l'espressione "ambivalenza" con riguardo al principio di speditezza *ex* art. 6, comma 1, CEDU). Conviene ribadirlo: siamo in presenza di due versioni intimamente contraddittorie di una modalità procedurale, concepita sotto il segno del principio di speditezza.

Pertanto, quando si afferma che le accelerazioni indotte dalla giurisprudenza

<sup>25</sup> Coniato da EUGEN BLEULER in una relazione del 1910, poi pubblicata nel 1914.

<sup>26</sup> Così già BLEULER (v. nota precedente)

<sup>27</sup> Su questo modo di intendere l'equivalenza si veda EB. SCHMIDT, *Lehrkommentar zur StPO und zum GVG*, Göttingen, Vandenhoeck, 1966, vol. I, nota a margine 428.

creativa incline a semplificare l'iter procedurale, e a modificare la struttura del processo, costituiscono l'altra faccia dell'art. 6, comma 1, CEDU, si scambia la cosiddetta "ambivalenza del principio di speditezza ex art. 6" con l'ambiguità del concetto di speditezza. Così ragionando, si ignora che qui non siamo in presenza di un duplice (contraddittorio) effetto scaturente dal medesimo principio. Per nulla. Si tratta, invece, di modalità affatto distinte per attuare l'economia processuale. Si crea un secondo modo di soddisfare il principio di celerità, senza badare agli effetti nocivi per la difesa, in maniera da scalzare il principio di ispirazione garantista del quale è permeato l'art. 6 CEDU.

#### IV. È possibile ricavare la cosiddetta ambivalenza dell'obbligo di speditezza dall'art. 20, comma 3, Grundgesetz?

Qualche rilievo merita, infine, la giurisprudenza del *Bundesverfassungsgericht*, incline a elaborare i propri orientamenti sul principio di speditezza processuale rifacendosi all'art. 20, comma 3, *Grundgesetz* (stando al quale "La legislazione è soggetta all'ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono soggetti alla legge e al diritto", *NdT*), anziché all'art. 6, comma 1, CEDU. Ciò soprattutto quando ci si richiama al supposto postulato giuridico della "efficienza della giustizia penale". Di qui il quesito, se l'asserita "ambivalenza del principio di speditezza" possa trovare un aggancio nel citato art. 20, comma 3.

La risposta non può che essere negativa. La mera sostituzione di una norma con l'altra non cambia per nulla l'esito delle conclusioni poco fa illustrate. Se esiste non già un unico obbligo di speditezza, bensì due obblighi fondamentalmente diversi quanto a origine e contenuto, è giocoforza concludere che uno dei due obblighi mai potrà essere concepito come manifestazione collaterale dell'altro. Non solo. L'"efficienza processuale" è fondamento fragilissimo per giustificare questa nuova esigenza di speditezza. Non posso qui affrontare la questione dell'asserito fondamento costituzionale del principio di efficienza<sup>28</sup>. Mi limito a un paio di obiezioni.

L'efficienza processuale riconducibile all'art. 20, comma 3, *Grundgesetz* non autorizza deroghe all'enunciato che compare nel comma 2 dello stesso articolo, vale a dire, al principio di separazione fra poteri ("Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni e per mezzo di organi speciali investiti di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario", *NdT*).

<sup>28</sup> Per una critica all'orientamento dominante si vedano G. GRÜNWARD, in *Juristenzeitung* 1976, p. 767 (p. 772); INGO MÜLLER, *Rechtsstaat und Strafverfahren*, Frankfurt a.M., Europäische Verlagsanstalt, 1980, p. 29; W. HASSEMER, in *Strafverteidiger*, 1982, p. 275.

Spetta indiscutibilmente al legislatore affrontare i problemi che attengono alla struttura del processo. Interventi volti a indebolire il diritto alla prova *ex* §§ 244, commi 2-4, e 246 StPO sono tali da modificare quella struttura. Un ruolo creativo della giurisprudenza, in questo campo, è perciò da escludere.

Quanto alla possibile funzione di orientamento interpretativo da assegnare al principio di efficienza processuale, si impone l'ulteriore obiezione secondo la quale l'espressione "efficienza processuale" è ambigua e imprecisa quanto la suggestiva formula verbale dell'obbligo di speditezza. Non è in gioco l'esistenza del sistema di giustizia penale. La giustizia penale non esiste in quanto funzione. Esiste, semmai, una molteplicità di funzioni, da promuovere con opportuni inviti alla celerità. Funzioni che possono attraversare i diversi ambiti giuridici che contraddistinguono l'amministrazione della giustizia penale.

In concreto: i motivi fondanti la speditezza in vista dell'efficienza processuale non sono fra loro coordinati. Si tratta di un insieme di parole d'ordine orientate all'utile: risparmio di risorse, ricerca della verità, perseguimento di finalità special- o generalpreventive<sup>29</sup>. Evidenti le tensioni insite nella dinamica fra questi valori. Quando, per ottimizzare le risorse disponibili, si muta la struttura del processo, fatalmente ci si allontana dall'accertamento della verità. Chi pratica il risparmio di risorse attraverso una riduzione delle formalità garantiste, rischia di compromettere le finalità special-preventive della pena, tutte le volte che l'imputato dovesse aver la percezione di essere stato condannato sommariamente.

Né va sottaciuto il carattere discutibile dei singoli motivi adottati in favore dell'asserito obbligo di speditezza. Mi limito a menzionare qui quello evocato con particolare frequenza nel campo della giustizia minorile. Si suole affermare che la prevenzione speciale, per essere effettiva, esige celerità del processo e prontezza della pena. Stando alla formula corrente, il giovane percepisce il significato della pena, solo se questa segue rapidamente il fatto che ha occasionato la condanna<sup>30</sup>. Chi esamina attentamente i corrispondenti postulati presenti nella giurisprudenza, nella dottrina, nella politica criminale, si rende conto che le prese di posizione favorevoli a quella formula sono per lo più prive di fondamento scientifico: a bene vedere, esse non vanno oltre il buon senso. L'assunto non trova conferma empirica negli studi sulla criminalità giovanile. Quand'anche ciò avvenisse, dal punto di vi-

<sup>29</sup> Per una completa elencazione si vedano: R. KUNG-HOFER, *Die Beschleunigung des Strafverfahrens unter Wahrung der Rechtsstaatlichkeit*, Berlin, Peter Lang, 1984, p. 23; C. PFEIFFER, *Das strafrechtliche Beschleunigungsgebot*, in *Festschrift für J. Baumann*, Bielefeld, Gieseking, 1992, p. 329 (p. 332); H. KUDLICH, *Erfordert das Beschleunigungsgebot eine Umgestaltung des Strafverfahrens?*, *Gutachten zum 68. Deutschen Juristentag*, München, C.H. Beck, 2010, p. 16.

<sup>30</sup> Simili motivazioni si riscontrano nell'elaborazione legislativa: si veda l'*Entwurf zum Verbrechensbekämpfungsgesetz* 1994, in *Bundestag-Drucksachen*, 12/6853, p. 34. Ulteriori ragguagli in A. MERTENS, *Schnell oder gut? Die Bedeutung des Beschleunigungsgrundsatzes im Jugendstrafverfahren*, Berlin, Peter Lang, 2003, p. 163.

sta della normativa processuale penale resterebbe pur sempre viva e centrale la domanda: è in gioco la speditezza del processo? O siamo in presenza di interventi volti ad alterare la struttura legale del diritto processuale?